



# COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

## VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

**N. 43 del 29/09/2017**

Cod. Ente: 10956

**COPIA**

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.**

Adunanza ordinaria di prima convocazione.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addi VENTINOVE mese di settembre alle ore 18.00 in Cavenago di Brianza nella sede del Comune, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. La seduta è pubblica.

Risultano presenti/assenti i Signori:		P	A
Seghi	Francesco Maria	Si	
Tavormina	Emanuela	Si	
Biffi	Giacomo	Si	
Colombo	Clara	Si	
Erba	Irene	Si	
Fumagalli	Davide	Si	
Caprotti	Gianmassimo	Si	
Barteselli	Pierluigi	Si	
Lettieri	Vincenzo	Si	
Frigerio	Danilo		Si
Cocco	Cristina		Si
Demartis	Giovanni Antonio	Si	
Baragetti	Davide	Si	
<b>Totale presenti/assenti</b>		<b>11</b>	<b>2</b>

Assiste il Segretario Generale dott. Roncen Ivan, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Consigliere Sig. Pierluigi Barteselli.

Il Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (*Decreto Correttivo*);

Dato atto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Vista l'allegata proposta a firma dei Responsabili dei Settori Finanziario rag. Ileana Sala e Entrate e Tributi-Gestione Risorse Umane dott.ssa Laura Pirovano;

Evidenziato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in Società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti Pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50/2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in Società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) non soddisfino i requisiti previsti dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti Pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in Società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le Società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto Correttivo;  
o necessitano:
  - f) di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) di aggregazione di Società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in Società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cavenago di Brianza e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima Società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in Società che, alla data di entrata in vigore del Decreto Correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato, altresì, che le Società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle Società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle Società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che, comunque, deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute ha tenuto conto delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale delle partecipazioni detenute, condotto dai sottoscritti responsabili, in conformità al TUSP 175/16 ed alle linee di indirizzo della Corte dei Conti, Sezione Autonomie indicate nella deliberazione n. 19/2017;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'Allegato A), dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

Richiamato il Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 7 maggio 2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, così come espressi nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.04.2016, provvedimenti del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

Visto il parere del Revisore Unico del Conto in data 29.09.2017;

Udite:

- la relazione dell'Assessore alla Programmazione economico-finanziaria Sig. Fumagalli Davide;
- la richiesta di informazioni da parte del Consigliere Sig. Demartis Giovanni Antonio;
- la risposta dell'Assessore Sig. Fumagalli Davide;

Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso in data 22.09.2017 dal Responsabile del Settore Entrate-Tributi dott.ssa Laura Pirovano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso in data 22.09.2017 dal Responsabile del Settore Finanziario rag. Ileana Sala ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto del parere di regolarità contabile espresso in data 22.09.2017 dal Responsabile del Settore Finanziario rag. Ileana Sala ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Sig. Baragetti Davide) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

1. Di approvare il Piano di Revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Cavenago di Brianza alla data del 23 settembre 2016, come da Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di comunicare il Piano di Revisione a tutte le Società partecipate e al MEF per il tramite del portale "*Partecipazioni*" nonché alla Sezione Regionale di controllo della Lombardia della Corte dei Conti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Di demandare al competente Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

=====

Allegati: - Piano di Revisione  
- Parere Organo di Revisione  
- pareri

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Pierluigi Barteselli

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott. Ivan Roncen

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li, 05-10-2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Li, 05-10-2017

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott. Ivan Roncen

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal 05-10-2017 per 15 giorni consecutivi

E' divenuta esecutiva in data 15-10-2017 ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 267/2000

Li, 20-10-2017

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott. Ivan Roncen